



Comune di Castellammare del Golfo

**Regolamento per la disciplina
di installazione e gestione di**

DEHORS

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale

n.44 del 08/04/2015

INDICE SISTEMATICO

Art. 1 - Oggetto e definizioni

Art.2 – Tipologie e definizioni

Art. 3 - Ubicazione

Art.4 - Caratteristiche e limiti per l'istallazione di dehors

Art. 5 – Procedimento Unico per l'istallazione di dehors

Art. 6 – Corrispettivo per l'occupazione e garanzie

Art.7 - Modalità di gestione delle strutture ed orari

Art. 8 – Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors

Art. 9 – Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors

Art. 10 – Manutenzione dehors

Art. 11 – Durata delle autorizzazioni

Art. 12 – Sospensione e revoca delle autorizzazioni ad occupare suolo pubblico con dehors

Art. 13 - Sanzioni

Art. 14 - Entrata in vigore ed abrogazioni

- Planimetria delle tipologie 5,6,7 nel centro storico.
- Allegato A. Schema tipologie degli arredi

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture precarie (c.d. dehors), inerenti l'arredo urbano, al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali e di pubblico esercizio di somministrazione con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela, in attuazione dell'art. 36 delle Norme di Attuazione del P.R.G.

L'obiettivo è di fornire servizi per il turismo migliorando le strutture, in risposta alle richieste del mercato, sotto l'aspetto della qualità e assicurando, al contempo, il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano. La natura e lo scopo sono strettamente legati alla sensibilizzazione verso una maggiore cura ed un maggior decoro del territorio, instaurando abitudini connesse ad un abitare culturalmente più elevato e capace di aver cura della propria identità.

2. Si definiscono "dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, realizzati temporaneamente:

a) su suolo pubblico e suolo privato;

b) su suolo privato gravato di servitù di uso pubblico;

in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande ed insediate in sede fissa, nonché in prossimità di esercizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari, con lo scopo di soddisfare le esigenze delle attività cui sono collegate (quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili), in risposta alla crescente richiesta di offerta turistica, senza che questo determini un incremento stabile della capacità insediativa.

3. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e/o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.

4. Le strutture consentite su suolo privato sono comprese nelle superfici autorizzabili indicate nel successivo art. 4.

5. I "dehors" tipologie 5-6 e 7 su suolo privato potranno essere realizzati in ogni caso, senza riferimento alla potenzialità volumetrica, fino al 35% della superficie lorda dell'insediamento produttivo a destinazione commerciale. Oltre il superiore limite potranno essere realizzati nel rispetto della potenzialità volumetrica della zona urbanistica operando i limiti previsti dall'art.4 comma 2. In assenza di potenzialità volumetrica, la realizzazione dei dehors potrà essere effettuata solo nel rispetto dei limiti massimi di cui all'art.4 comma 2 previo pagamento del 50% del corrispettivo previsto per i suoli pubblici della zona in questione mediante versamento dell'ammontare presso la Tesoreria Comunale. In ogni caso comunque si richiama il rispetto delle distanze previste dal codice civile e dalle norme tecniche di attuazione per le costruzioni.

Art. 2

Tipologie e definizioni

1. I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:

- a) tipologia 1: tavoli e sedie e/o panche e piani di appoggio;
- b) tipologia 2: tavoli e sedie e/o panche e piani di appoggio su pedana se consentita;
- c) tipologia 3: tavoli e sedie e/o panche e piani di appoggio, su pedana o su suolo, delimitati da fioriere e/o elementi trasparenti di altezza non superiore a m.1,50;
- d) tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
- e) tipologia 5: tende a braccio o a scorrimento su binari a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
- f) tipologia 6: capanno (gazebo), senza chiusura laterale, delimitato o meno da fioriere, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
- g) tipologia 7: capanno (gazebo), con chiusura laterale, delimitato o meno da fioriere, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3.

2. LINEE GUIDA GENERALI PER LA PROGETTAZIONE DELL'ARREDO URBANO

Le regole sono volte alla riqualificazione dell'ambiente esistente, rappresentano un indirizzo omogeneo e consono alla qualità dei luoghi, pertanto i tecnici incaricati nella redazione del progetto a corredo della richiesta di suoli pubblici per la realizzazione dei dehors, dovranno seguire i seguenti principi nello studio dell'arredo urbano.

- Le aree in concessione, devono essere guarnite con opportuni elementi per dare alle singole aree del territorio interessate una identità riconoscibile, rafforzando i tratti distintivi delle aree specifiche;
- Creare ambienti piacevoli e ordinati. Mantenere standard coerenti in materia di design e posizionamento degli arredi. In particolare collocarli laddove non costituiscono intralcio alla circolazione dei pedoni;
- Arricchire l'arredo urbano con nuovi elementi dal design innovativo da coordinarsi con il contesto in cui vengono inseriti;
- I materiali e le dimensioni degli arredi, devono essere armonizzate nel design;
- Per gli arredi, utilizzare solo materiali robusti e di alta qualità, in grado di rimanere inalterati a qualsiasi condizione climatica e di resistere anche agli atti vandalici.
- Eliminare gli elementi ridondanti, per ridurre il caos urbano;
- Progettare la multifunzionalità degli oggetti di arredo urbano sfruttando anche le strutture esistenti (inclusi gli edifici, i lampioni, i decori,);
- Razionalizzare la presenza di gazebo, tettoie e simili sia nelle dimensioni, che nelle forme e qualità degli stessi;
- Nello studio delle tipologie degli arredi, non perseguire il livellamento totale, ma diversificarle armonizzandole, utilizzando design con accoppiamento moderno antico.
- Utilizzare sempre delimitazioni della parte asservita;
- Il rilascio dell'autorizzazione al montaggio dei dehors nel centro storico è subordinato alla riqualificazione dei prospetti che si presentino cattivo stato di manutenzione.
- Al fine di tutelare l'aspetto paesaggistico del territorio con tipologie adeguate di arredo urbano, l'occupazione di suolo pubblico con strutture di vario genere da parte dei pubblici esercizi, deve avvenire con l'osservanza delle indicazioni contenute nell'allegata **tabella A** ed inserite appositamente nell'atto autorizzativo.

- All'ingresso delle strutture della tip. 6 e 7, su entrambi i lati, è obbligatorio evidenziare la dicitura "PASSAGGIO PEDONALE", accompagnandola con apposita segnaletica (omino bianco su fondo blu);
- I dehors devono essere fissati mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. In particolare, relativamente alle tipologie 5, 6 e 7 del superiore comma, la struttura portante, semplicemente ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa, in conformità alla normativa sismica. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di un'autonomia e capacità strutturale autonoma svincolata dal corpo principale. Potrà essere realizzata in ferro, alluminio verniciato o legno. La copertura dovrà essere di tipo unitaria. Nel caso sia prevista l'illuminazione del dehors, questa deve essere progettata e realizzata in conformità alla legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni.

3. – PEDANE E PAVIMENTAZIONI Per pedana si intende una struttura di idoneo materiale antiscivolo e lavabile che serve a garantire i requisiti di planarità, igienicità e sicurezza per il superamento di minimi dislivelli e rendere quindi orizzontale il piano di posa dei tavoli e delle sedie. (Le nuove pavimentazioni delle pedane saranno realizzate in listoni in legno per esterni posti in opera in modo regolare, ispezionabili in corrispondenza di qualsiasi tipo di pozzetto e/o griglia. Il pavimento in legno per esterni potrà essere caratterizzato dal sistema di aggancio e sgancio rapido che permette un montaggio estremamente facile).

- La perimetrazione dell'area occupata su sede stradale con o senza pedana dovrà essere realizzata obbligatoriamente da soli vasi ornamentali con piante e fiori non spinosi, oppure con perimetrazione in lastre di vetro infrangibile di altezza non superiore a mt. 1,50 e di lunghezza non inferiore a mt.1,50, intervallati da vasi con piante e fiori di larghezza non inferiore a cm. 50 e di altezza non superiore a cm.80, senza mai ostacolare la visuale del locale e l'area in concessione.

4. - GAZEBO:

- la struttura deve essere realizzata in materiale metallico o legno.
- La copertura consigliata è del tipo a teli, a tessitura unica o a vele, esclusivamente ancorati alla struttura principale del gazebo; i teli possono essere realizzati anche in teflon o materiali simili che rispondono alle caratteristiche di impermeabilità e isolamento termico.
- La tela di copertura deve essere di colore bianco o sabbia.

OMBRELLONI:

- per ombrellone si intende una struttura che serve a ripararsi dal sole o dalla pioggia, composto da un telo facilmente richiudibile e supportata da un sostegno non fissato al suolo.
- La struttura portante deve essere in legno o metallo;
- la copertura sarà realizzata in materiale tessile.

E' fatto divieto esporre messaggi pubblicitari sia sulla struttura che sugli elementi di copertura del gazebo ad eccezione degli sponsor dei prodotti venduti da quell'esercizio; le insegne d'esercizio potranno essere esibite solo mediante espositori mobili anche agganciati al gazebo, purchè non venga compromessa né la stabilità della struttura né l'immagine del contesto ambientale. Gli ombrelloni saranno caratterizzati da strutture in legno o in ferro di colore bianco o antracite o in acciaio. La tela di copertura sarà color bianco o sabbia .

- Le dimensioni massime consentite sono hmax m.3,50 e diametro non superiore a mr. 4,00. In nessun caso gli ombrelloni potranno sporgere rispetto all'allineamento del suolo occupato.

TENDE:

- Le tende dovranno essere realizzate in tela impermeabile color sabbia (vedi RAL 9010) con andamento lineare, senza scritte pubblicitarie. Dovranno avere inoltre terminali retti di larghezza massima **30 cm**.
- Le tende dovranno avere andamento lineare, la struttura in metallo di colore bianco o sabbia o tipo "ferro battuto", e copertura in tela di cotone bianco o ecru.
- E' assolutamente vietato appendere la merce su tende ombrelloni e sui muri perimetrali dell'attività.

ELEMENTI DI ARREDO:

- I tavoli dovranno essere in legno, metallo, legno-metallo, e plastica di design. Sono esclusi gli arredi che utilizzano pvc e materiali plastici in genere oltre che quelli che utilizzano scritte pubblicitarie in genere.
- Le sedute, consisteranno in sedie, sgabelli, panche, poltrone e divani; i materiali dovranno essere conformi a quelli dei relativi tavoli e comunque in legno, metallo, metallo e legno, materiale plastico di design e per le poltrone e i divani, anche il rattan di colore naturale;
- Tutti gli accessori come cuscini, tovagliato o quanto altro occorra per rendere confortevole la vivibilità all'interno dei dehors, dovranno essere conformi alle scelte cromatiche dello stesso, qualora si faccia ricorso all'utilizzo di tovagliato esso deve essere in tessuto.
- Nelle aree del centro storico, gli elementi di arredo realizzati con legno di recupero dovranno essere opportunamente trattati con vernici idonee e dotati di cuscini di adeguate dimensioni e tinte di colore tela chiaro, verde salvia o a pois beige e antracite (vedi all.A)

VASI E FIORIERE

- I vasi e fioriere dovranno avere forme squadrate o circolari e dovranno essere in materiale plastico a mescola di colore bianco o in terracotta naturale senza altorilievi o incisioni.

Tutti gli elementi del Dehors, compresi gli arredi, vasi fioriere etc., dovranno essere collocati all'interno dell'area oggetto di concessione

Il Concessionario che occupa spazio pubblico risulta responsabile verso i terzi, sollevando l'Ente Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale. (La presente dicitura dovrà essere specificatamente inserita nella concessione)

Art. 3 Ubicazione

1. Nelle zone A di P.R.G., in prossimità di edifici di pregio storico e artistico e nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, fatta eccezione per le tipologie di dehors da 1a 4, l'installazione di dehors è consentita previo parere favorevole della Soprintendenza ai BB.AA.PP.CC. acquisibile anche in

sede di conferenza di servizi di cui al successivo art. 5. In tal caso, i materiali e le attrezzature proposte in progetto, devono comunque armonizzarsi con il contesto urbano. Nelle suddette zone, le strutture portanti relative alla tipologia 6 e 7 devono essere in ferro, in legno o altro materiale che a giudizio della Conferenza di Servizi di cui al successivo art. 5, non arrechi pregiudizio al decoro urbano e al paesaggio.

2. I dehors di cui all'art. 2 potranno essere installati in aree pubbliche o private di uso pubblico, all'interno dei centri abitati o in territorio aperto o in area demaniale, in tutte le zone omogenee di P.R.G., compatibilmente con i programmi di sviluppo urbanistico e di quelli di manutenzione delle reti pubbliche, con le limitazioni di cui al presente regolamento. Nel caso in cui l'installazione riguardi aree del pubblico demanio, dovrà essere acquisita, preventivamente, l'apposita concessione.

3. Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) limitandone il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede autorizzazione.

4. Nelle zone "A" del P.R.G. i dehors tipologia 5, 6 e 7 possono essere installati esclusivamente nei siti indicati nella planimetria allegata al presente regolamento e su terreno privato.

5. Nel centro urbano le limitazioni dell'insediamento dei dehors è indicato nell'allegata planimetria e precisamente:

- Piazza Castello: non è consentito l'insediamento di dehors.
- Piazza Matrice: non è consentito l'insediamento di dehors.
- Piazza Madonna delle Grazie: non è consentito l'insediamento di dehors.
- Via Puccini, dalla via Madrice alla via Re Federico: non è consentito l'insediamento di dehors.

6. Nelle zone non comprese dai precedenti commi 45 e 56 è consentito l'insediamento di tutte le tipologie di dehors.

7. Nella via Puccini, a partire dalla via Madrice, quest'ultima compresa, e compreso altresì lo slargo di via Puccini dove insiste un chiosco e nel corso Garibaldi fino alla via Marconi, e nel c.so B. Mattarella, compreso il marciapiedi antistante la villa comunale, è vietata l'istallazione delle pedane di qualunque specie e natura.

8. Nel tratto di arenile della via Zangara è consentita una sola fila di dehors (tip. 1, 2, 3, e 4) opportunamente distanziati per consentire l'accesso al mare e la profondità del dehors non può essere maggiore di m.10 misurati dal margine pavimentato della strada; la distanza minima fra un dehors e l'altro è fissata in m. 1,50.

9. In deroga a quanto previsto nel presente regolamento, nelle zone ove è espressamente esclusa l'istallazione di pedane di qualsiasi specie, nel periodo compreso tra il 1° Novembre ed il 31 Marzo, è consentita la realizzazione di dehors con pedane realizzate con elementi in legno o materiale plastico color legno, modulari, di dimensioni massime cadauno pari a cm. 50X50, spessore non superiore a cm.4 al solo scopo di evitare il contatto con il suolo in caso di pioggia. Durante il suddetto periodo nelle medesime zone, è consentito l'utilizzo di elementi trasparenti di cui al punto c) comma 1) dell'art.1 di altezza fino a m. 2,00. Il 1° Aprile le pedane dovranno essere tassativamente rimosse, a pena la revoca della concessione.

10. Nelle zone ove non è consentita l'istallazione di pedane, laddove la pendenza del terreno pari o maggiore 5,5% è possibile l'istallazione di pedane di livellamento. Il gradone tra una parte e l'altra della pedana non deve essere superiore a cm.15 e la parte a monte della pedana deve essere posta ad una altezza inferiore a cm.5.
11. I pareri richiesti per l'attivazione dei dehors rimarranno validi per la durata dell'istallazione compreso eventuale rinnovo.

Art. 4

Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors

1. L'installazione di dehors è consentita alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande e agli esercizi di vendita di prodotti del settore alimentare, che dispongono di servizi igienici secondo quanto prescritto dalla normativa di settore. Per gli esercizi di vendita di prodotti del settore alimentare è consentita l'istallazione di dehors della tipologia 1, 2, 3 e 4 mentre il consumo diretto dei prodotti da parte dell'utenza può avvenire solo secondo le modalità previste dalle norme di settore.

2. L'occupazione di suolo pubblico per i dehors di tipologia 5, 6 e 7 di cui all'art. 2, fermo restando quanto previsto nel superiore articolo 3, non può eccedere una superficie pari al doppio di quella relativa all'attività autorizzata in sede fissa, esclusi i locali di servizio, wc e depositi, fino ad un massimo di mq. 80,00. Al parametro del doppio della superficie di somministrazione può derogarsi nel caso in cui la superficie di somministrazione interna sia inferiore a mq. 15 e la verifica dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e di viabilità, consenta una deroga al doppio della superficie di somministrazione che, comunque, non può eccedere i mq. 30,00.

Agli esercizi commerciali di vicinato alimentare di cui al superiore comma e ai chioschi, può essere concessa la realizzazione di un dehors della dimensione massima di mq. 30,00, delle tipologie da 1 a 4, a prescindere dalla superficie dell'attività autorizzata in sede fissa.

Per le tipologie di dehors 1, 2, 3 e 4, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e di viabilità, la superficie da autorizzare per il dehors non può eccedere il triplo della superficie interna dove si effettua la somministrazione ed in ogni caso non può superare il limite massimo di mq. 160,00. La superficie massima autorizzabile per ogni attività, sommando la quadratura delle diverse tipologie (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) non può essere superiore a mq. 160,00. A tal fine vanno privilegiate, di norma, soluzioni che prevedano l'occupazione di aree comprese all'interno dalle proiezioni del prospetto relativo al locale sede dell'attività principale.

3. Al fine di consentire il transito pedonale, la larghezza per il passaggio pedonale misurata tra la facciata dell'edificio ed il primo elemento costituente il dehors, non può essere inferiore a metri 1,00, fatta eccezione per eventuali passaggi coperti della larghezza massima di mt. 1,00, necessari a collegare il dehors all'esercizio principale. Detti passaggi coperti, non devono in nessun modo essere provvisti di chiusure laterali che impediscano la libera circolazione dei pedoni. L'occupazione di suolo pubblico, per tutte le tipologie di dehors, non deve interferire con attività di terzi né pregiudicare l'accesso a proprietà di terzi. A tal fine vanno privilegiate, di norma, soluzioni che prevedano l'occupazione di aree comprese all'interno della proiezione del prospetto relativo al locale sede dell'attività principale. I dehors tipologia 5,6 e 7 debbono essere installati in adiacenza dei prospetti degli edifici; ed in ogni caso ad una distanza non superiore a ml. 1,00 dagli esercizi commerciali nei quali si svolge l'attività. Nel rispetto dell'art.20 comma 3 ultimo capoverso del codice della strada, ***Solo per la via Don L. Zangara*** è consentita l'istallazione dei Dehors in adiacenza dei prospetti degli edifici, in corrispondenza dei prospetti in cui sono ubicati in

questa via. La circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, sarà garantita introducendo due linee gialle a delimitazione di tale area a ridosso dell'esterno dei dehors (percorso alternativo). In tale zona non sarà consentita la presenza di alcun tipo di ingombro, quali sedie, tavoli, fioriere, porta listini etc....

4. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

5. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50.

6. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.

7 L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. In corrispondenza di intersezioni stradali, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità del traffico veicolare. In corrispondenza di intersezioni l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati in precedenza individuati.

8. L'installazione di dehors su aree pubbliche e private di uso pubblico, qualora interessi sedi stradali, è consentita esclusivamente sulle strade di tipo E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) così come definite dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

8.bis Non è consentito installare arredi fissi o mobili in contrasto con il codice della strada, in particolare in prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza.

9. L'eventuale occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors in aree attrezzate per la sosta (strisce blu) nell'intero territorio comunale, è limitata, di norma, a metri lineari 10,00 (due posti auto a raso).

10. In adiacenza ad attività di non somministrazione al pubblico è consentita esclusivamente l'installazione di dehors corrispondenti alle tipologie 1 e 4 di cui al precedente art. 2.

11. Non sono ammessi, a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali se non espressamente contenuti nell'autorizzazione.

12. Le attività d'intrattenimento musicale effettuate nei dehors devono seguire la stessa normativa prevista per la tipologia del locale a cui è annesso. Eventuali deroghe devono essere approvate dalla conferenza di servizi di cui al successivo art. 5 e contenute nel provvedimento autorizzativo.

13. Nel tratto di corso Garibaldi compreso tra via Marconi e via Verrazzano dovrà essere garantita una sede stradale libera da ingombri di qualunque tipo per il passaggio dei pedoni la cui larghezza minima non potrà essere inferiore a m. 5,00. Fermo restando la disposizione dei dehors che dovrà avvenire su entrambi i lati della carreggiata libera. La larghezza di m. 5,00 per il passaggio

pedonale e dei mezzi di soccorso dovrà essere misurata per m. 2,50 dall'asse per ciascun lato. E' vietata la richiesta di dehors per superfici posti nel lato opposto a quello dove sorge l'attività, fermo restando che possono essere realizzati in aderenza alla facciata del fabbricato.

Art. 5

Procedimento unico per l'installazione di dehors

1. Il procedimento amministrativo per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione della domanda, da parte del titolare dell'attività, allo Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento dello Sportello Unico.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

2. L'istruttoria è curata con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La Conferenza dei Servizi, allargata alle amministrazioni esterne interessate dal procedimento, è costituita dai Settori dell'Amministrazione Comunale di volta in volta competenti in materia di ambiente e servizi a rete, polizia municipale, lavori pubblici, programmi urbanistico-edilizi, salute, patrimonio e tributi, commercio, nonché da altri Enti e associazioni di categoria eventualmente interessati, i quali partecipano secondo le prerogative riconosciute dall'art. 14 e seguenti della legge 241/90. Ai sensi del citato art. 14 della L. 241/90, si considera acquisito l'assenso dei soggetti e delle amministrazioni che, regolarmente convocati, non abbiano partecipato alla Conferenza o espresso in via definitiva il proprio parere.

4. All'istanza (in bollo), compilata nella modulistica predisposta dallo Sportello Unico, deve essere allegata la seguente documentazione:

- n. 6 copie di elaborati redatti da un tecnico abilitato all'esercizio della professione che devono contenere:
 - estratto del P.R.G. con evidenziata l'area di intervento;
 - planimetria di zona in scala 1:1000 e 1:500;
 - rappresentazione grafica del dehors con particolare riferimento all'inserimento dello stesso nel contesto circostante, alla rappresentazione del numero di tavoli e di sedie, i percorsi pedonali e di accesso all'esercizio principale;
 - documentazione fotografica rappresentativa dell'area oggetto dell'intervento e di quella immediatamente circostante;
- n. 6 copie di relazione tecnica descrittiva dei lavori da eseguire e dei materiali da utilizzare, con particolare riferimento alle soluzioni che si intendono adottare a garanzia del mantenimento delle condizioni del decoro urbano, igienico – sanitarie, indispensabili per la tutela della salute pubblica in materia di somministrazione di alimenti e bevande individuando, per ogni fattore di rischio, la relativa misura di tutela. Dovranno essere indicate espressamente le tipologie, materiali e colori degli arredi che si intendono utilizzare, che saranno riportati nell'atto autorizzativo;
- n. 6 copie di elaborati sul rispetto della L. n 13 del 1989;
- n. 6 copie di planimetria dell'area circostante al fine della verifica del rispetto dei limiti posti dall'art. 4;

- certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza ...) con asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura al fine della tutela della sicurezza pubblica;
- copia dell'autorizzazione rilasciata abilitante all'esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande e copia dell'autorizzazione sanitaria (ove rilasciata) relativa all'attività principale, sostituibile con dichiarazione resa in autocertificazione.

Nel caso in cui occorre acquisire ulteriori pareri, (Soprintendenza per i BB.CC. ed AA. - Demanio etc.) la ditta dovrà produrre n. 2 copie di elaborati per ciascun Ente coinvolto.

- n.1 marca da bollo da €. 14,62;
- n.1 versamento €. 60,00 su c.c.p. n. 12538914 intestato al Comune di Castellammare del Golfo, con la seguente causale: "diritti di istruttoria pratiche SUAP";
- copia di un documento di identità in corso di validità del titolare e/o legale rappresentante;

Il progetto deve tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche dell' eventuale coordinamento con interventi simili contigui.

Dovrà essere inoltre prodotta dichiarazione d'impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento e alla rimozione del manufatto temporaneo alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, per il ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi.

5. La durata del procedimento per il rilascio del provvedimento amministrativo alla collocazione dei dehors di tipologie 1, 2, 3 e 4 è stabilita in 60 giorni.

6. La durata del procedimento per il rilascio del provvedimento amministrativo alla collocazione dei dehors di tipologie 5, 6 e 7 è stabilita in 90 giorni.

Art. 6

Corrispettivo per l'occupazione e garanzie

1. Per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di dehors, ai sensi dell'art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione, trova applicazione il regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 29/07/1994 ed è soggetta al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e degli altri tributi.

2. Il dehors deve essere rimosso entro i termini indicati nell'atto autorizzativo; qualora non si provveda, si procederà con diffida ad adempiere entro 10 giorni dalla notifica dell'atto decorsi i quali si procederà allo sgombero coatto e all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.13.

3. L'occupazione nelle aree attrezzate per la sosta è soggetta a maggiorazione della tassa, nella misura del doppio rispetto alla tariffa base.

4. Per le prescrizioni generali inerenti l'istituto della tassa, si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 7

Modalità di gestione delle strutture ed orari

1. L'area occupata dai dehors è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande o al consumo diretto da parte degli utenti, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.
2. Le attività di somministrazione svolte nei dehors osserveranno l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio a cui sono annessi.
3. Nei dehors, alla chiusura giornaliera del locale, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'uso dei dehors delle tipologie 5, 6 e l'accesso ai dehors della tipologia 7. Gli ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a braccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte durante la notte.
4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso ai dehors della tipologia 7. Le tende a braccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte.
5. Il titolare del provvedimento è nominato custode dei beni, degli oggetti e delle attrezzature del dehors. Il comune non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni recati a terzi ivi compresi danni da smarrimento, furto, danneggiamento, etc.

Art. 8

Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati de hors

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione, la necessità di avere libero il suolo almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'obbligo del preavviso non ricorre in caso di lavori relativi ad interventi da realizzare con carattere d'urgenza a tutela di imminenti ed inderogabili interessi pubblici.

Art. 9

Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai de hors

1. Il titolare della concessione è responsabile di qualsiasi danno arrecato al suolo e ai beni pubblici e/o privati dagli elementi e strutture componenti il dehors.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti comunali.

Art. 10
Manutenzione dei de hors

1. I de hors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il titolare dell'autorizzazione al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo ed in caso di inadempienza provvede alla revoca dell'atto medesimo ed ordina la rimozione del de hors addebitando le spese all'esercente.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni ma semplice comunicazione al S.U.A.P..

Art. 11
Durata delle autorizzazioni

1. Il Provvedimento conclusivo finalizzato alla installazione di de hors, può avere una durata fino a 5(cinque) anni, rinnovabile di volta in volta per ulteriori 10 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza fissata nell'atto autorizzativo. Il rinnovo può essere richiesto per un massimo di due volte; la concessione in totale non può superare anni 15. Alla scadenza il titolare dell'esercizio commerciale è tenuto a rimuovere a sua cura e spese la struttura realizzata.
2. Nel caso in cui il de hors ricada su suolo pubblico, alla scadenza della autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il de hors, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione del de hors a spese dell'esercente.
3. La mancata rimozione del de hors, su suolo privato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001

Art. 12
Sospensione e revoca delle autorizzazioni ad occupare suolo pubblico con de hors

1. L'autorizzazione è sospesa quando:
 - a) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
 - b) in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 8.
2. L'autorizzazione è revocata, previa diffida, dal responsabile del procedimento, che si avvale del parere della Conferenza dei Servizi di cui al precedente art. 5, quando:
 - a) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e alle cose;
 - b) agli elementi ed alle strutture componenti i de hors siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate;
 - c) le attività svolte nel de hors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;
 - d) in caso di mancato pagamento delle tasse dovute per l'occupazione di suolo pubblico;
 - e) in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.

Art. 13
Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottempererà alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
2. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione prevista dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'art.6, comma 2, del presente Regolamento, oltre alle superiori sanzioni è prevista la sospensione dell'attività principale giusta ordinanza del responsabile SUAP su segnalazione del Comando di P.M..

Art. 14
Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate le norme in contrasto con lo stesso.

